

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 6 DEL 03/07/2017

OGGETTO: Trasferimento ai Comuni capofila dell'ambito territoriale dell'ex ATI3 e ai Comuni di Spello e Nocera Umbra dei dipendenti del Settore Sociale con qualifica di Assistente Sociale/educatore Sociale dell'ATI3 Umbria.

IL PRESIDENTE DELL'ATI 3 UMBRIA

Richiamati:

- la Legge regionale n. 23/2007 di istituzione degli Ambiti Territoriali Integrati coincidenti con i territori delle ex AUSL n. 4 dell'Umbria;
- la Legge regionale n. 26/2009 di disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali tramite gli Ambiti Territoriali Integrati;
- l'art. 9, comma 36, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 che stabiliva, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, da effettuarsi nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie avente carattere certo e continuativo e comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica;
- l'art. 20 della L.R. 26/2009 che configura gli Uffici della Cittadinanza quali uffici territoriali di servizio sociale pubblico ed universalistico finalizzati, in via esclusiva, a garantire l'accesso al sistema territoriale dei servizi e al contatto con l'utenza, stabilendo che gli stessi attuano gli interventi mediante la presa in carico delle persone e delle famiglie, con l'impiego di équipes inter professionali territoriali, per soddisfare ogni domanda di intervento e di partecipazione sociale;

Considerato che:

- gli Uffici della Cittadinanza si configurano come servizi obbligatori per legge, che l'amministrazione pubblica deve garantire;
- il Piano Sociale Regionale 2010-2012 stabiliva che l'A.T.I, quale livello associativo dei Comuni di area vasta, doveva garantire l'unitarietà degli interventi nel settore sociale, la territorializzazione di un sistema di servizi a rete, l'operatività degli Uffici della cittadinanza rinviando alla normativa vigente e alle ulteriori deliberazioni dell'A.T.I., senza disciplinare direttamente il rapporto fra Uffici della cittadinanza e popolazione;

Vista la ricognizione del personale per i fabbisogni dei servizi sociali effettuata dall'A.T.I.3 e dai Comuni interessati nel corso dell'anno 2010;

Verificato che negli Uffici della Cittadinanza e negli Uffici di Piano delle Zone sociali dell'A.T.I. n. 3 si era registrato un fabbisogno di personale da reclutare tramite concorso pubblico per l'espletamento dei servizi essenziali di complessive n. 16 unità, giusta formale comunicazione dei Comuni capofila Foligno, Spoleto e Norcia delle tre Zone sociali dell'ATI3, ripartiti quanto a categoria e profilo professionale;

Visto l'art. 50 comma 6 della L.R. 26/2009, che prevedeva che ciascun A.T.I., in sede di prima applicazione ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il livello degli interventi e dei servizi sociali di cui alla presente legge e solo ai fini dei servizi, era autorizzato, previo dimensionamento del fabbisogno di personale, ad espletare concorsi pubblici prevedendo modalità che valorizzino in via prioritaria le esperienze lavorative prestate fino alla data del 31 dicembre 2008 nell'ambito dei servizi gestiti dai Comuni in attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 3/1997, nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'A.T.I. e/o dei Comuni appartenenti all'A.T.I. stesso;

Verificate le risorse finanziarie messe a disposizione dell'A.T.I. n 3 da parte della Regione Umbria e dei Comuni interessati per il fabbisogno di personale;

Dato atto che il finanziamento consolidato annuale da parte della Regione Umbria per il settore sociale all'ATI3 ammontava complessivamente ad € 2.811.349,60 così ripartiti:

Zona sociale Foligno: € 1.535.577,70
 Zona sociale Spoleto: € 927.396,24
 Zona sociale Valnerina: € 348.375,66

Considerato che per gli anni a decorrere dal 2011 a seguito della approvazione della Legge n. 122 del 2010 il taglio generalizzato dei trasferimenti statali alle Regioni ha comportato una diminuzione dei finanziamenti anche per il settore sociale e quindi delle risorse trasferite agli ATI nell'ordine stimato del 30%;

Valutato che in ogni caso il costo delle 16 unità da assumere era già sostenuto dai Comuni con il Fondo regionale o con fondi propri, trattandosi di personale che in misura notevolmente maggiore era già da anni a vario titolo “precario” impegnato a lavorare nel settore sociale (circa 41 unità tra tempo pieno e tempo parziale in base alla ricognizione effettuata dall’ATI3 in tutti i 22 Comuni dell’ambito);

Ritenuto quindi che, anche a fronte di possibili tagli alla spesa sociale, a decorrere dal 2011 l’assunzione di 16 unità a tempo determinato triennale risultava pienamente sostenibile nell’ambito del fondo regionale per il sociale attribuito a ciascuna Zona sociale dell’ATI3;

Vista la deliberazione n. 6 del 20.10.2010 del Presidente dell’Ati3 che ha approvato il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Ente con allegata la Dotazione organica ove erano previsti n. 16 posti vacanti a tempo pieno determinato, di operatori del settore sociale, e con la quale si è dato mandato al Direttore di procedere entro il 31 dicembre 2010 a bandire ed espletare le relative procedure concorsuali per la copertura dei posti di cui sopra;

Richiamata la Determinazione dirigenziale ATI3 n. 156 del 29/10/2010 con la quale è stato:

- 1) accertato il fabbisogno di personale per gli Uffici della Cittadinanza e degli Uffici di Piano delle tre Zone sociali dell’ATI3 complessivamente in 16 unità lavorative a tempo pieno determinato, ripartiti tra le tre Zone Sociali;
- 2) bandito conseguentemente in attuazione dell’art. 50 comma 6, della L. r. n. 26/2009 un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato per tre anni per le unità di cui sopra da espletare entro il 31.12.2010 come da bando di concorso approvato;
- 3) dato atto che in attuazione dell’art. 50 comma 6 della L.r. n.26/2009 il bando di concorso doveva valorizzare in via prioritaria le esperienze lavorative prestate fino alla data del 31 dicembre 2008 nell’ambito dei servizi sociali dei Comuni;
- 4) dato altresì atto che l’assunzione veniva effettuata dall’ATI3 ferma la possibilità di trasferimento nella dotazione organica dei Comuni soci dell’ATI3 qualora consentito dalle specifiche disposizioni di legge;
- 5) dato atto che la disposizione del citato art. 50 comma 6 della L.r. n. 26/2009 doveva intendersi non espressamente perentoria, laddove disponeva che i concorsi in questione dovevano essere espletati entro un anno dalla entrata in vigore della citata legge regionale;
- 6) dato mandato al Direttore dell’A.T.I. 3 a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per i concorsi in oggetto secondo i principi e i criteri di cui in premessa e le ulteriori disposizioni normative vigenti;
- 7) specificato che la copertura finanziaria della spesa per il personale da assumere in attuazione del presente atto sarebbe stato a carico della quota di Fondo sociale regionale secondo il riparto consolidato per ciascuna Zona sociale;

Richiamate le Determinazioni ATI 3 n. 208 del 30/12/2010, n. 209 del 30/12/2010 e n. 23 del 17/02/2011 con le quali sono stati approvati gli atti concorsuali e dichiarati i n. 14 vincitori di concorso;

Visti i n. 14 contratti individuali di lavoro (n. 10 Assistenti Sociali, n. 2 Educatori sociali e n. 2 Istruttori amministrativi) a tempo pieno determinato triennale (scadenza febbraio / aprile 2014);

Richiamato l'art. 50 comma 6 della L.R. 26/2009;

Premesso che la disposizione del citato art. 50 comma 6 della L.r. n. 26/2009, laddove disponeva che i concorsi in questione dovevano essere espletati entro un anno dalla entrata in vigore della citata legge regionale, è stata intesa non esclusiva e perentoria nel senso che, avendo già l'ATI3 espletato un precedente concorso pubblico a tempo determinato triennale, la nuova procedura concorsuale, bandita nell'anno 2014, è stata sostanzialmente confermativa del fabbisogno di personale nel suo numero complessivo già in servizio senza quindi alcun aumento di spesa e di organico;

Richiamate:

- la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATI3 n. 3 del 04/02/2014 con la quale è stata approvata la revisione della Dotazione Organica, così come modificata con Deliberazione Presidenziale n. 2 del 03/02/2014, e conferito mandato al Direttore dell'Ente di indire apposito concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti nel Settore Sociale, previa procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la Determinazione dell'Ufficio di Direzione ATI3 n. 30 del 03/03/2014, attuativa della Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 04/02/2014, con la quale è stato approvato l'avviso di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e contestualmente il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 11 posti di Assistente Sociale Cat. D (Comparto Regioni ed Autonomie Locali), a tempo pieno/parziale, da destinare agli Uffici della Cittadinanza delle Zone Sociali n. 6-8-9;
- la Determinazione dell'Ufficio di Direzione ATI3 n. 31 del 03/03/2014, attuativa della Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 del 04/02/2014, con la quale è stato approvato l'avviso di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e contestualmente il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Educatore Sociale Cat. D (Comparto Regioni ed Autonomie Locali), a tempo pieno/parziale, da destinare agli Uffici della Cittadinanza delle Zone Sociali n. 6-8;
- le Determinazioni dell'Ufficio di Direzione ATI3 n. 80/2014, n. 87/2014 e n. 107 del 23/06/2014 con le quali, a conclusione della procedura di mobilità esterna, si è proceduto ai sensi di legge ad assumere a decorrere dal 01/07/2014 n. 3 Assistenti

Sociali e a ridurre, conseguentemente, i posti disponibili a concorso per il medesimo profilo;

- la Determinazione dell'Ufficio di Direzione ATI3 n. 97 del 10/06/2014 con la quale sono state approvate delle disposizioni integrative al bando di concorso pubblico approvato con precedenti D.D. n. 30/2014 e n. 31/2014, in merito alla copertura finanziaria da parte dei Comuni relativa alla stipula dei contratti individuali di lavoro per l'assunzione dei vincitori di concorso;

Considerato che:

- con Determinazione ATI3 n. 68 del 27/04/2015 e successive modifiche e integrazioni, apportate con D.D. n. 104 del 18/06/2015 e n. 106 del 22/06/2015, è stata approvata la graduatoria definitiva di merito dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di "Assistente Sociale" da destinare agli Uffici della Cittadinanza delle Zone Sociali n. 6-8-9, subordinatamente all'attuazione delle disposizioni contenute nella D.D. n. 97/2014, integrativa del Bando di concorso;
- con Determinazione ATI3 n. 86 del 15/05/2015 è stata approvata la graduatoria definitiva di merito dei vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami per il profilo di "Educatore Sociale" da destinare all'Ufficio della Cittadinanza della Zona Sociale n. 6-8, subordinatamente all'attuazione delle disposizioni contenute nella D.D. n. 97/2014, integrativa del Bando di concorso;

Preso atto:

- delle limitazioni assunzionali introdotte dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) per gli enti territoriali soggetti al patto di stabilità (Regioni ed Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000) che ha riservato, all'art 1 comma 424, la capacità assunzionale del biennio 2015 – 2016 (derivante dai risparmi delle cessazioni 2014 –2015) in favore del ricollocamento del personale soprannumerario delle Aree vaste (Province) in mobilità, a seguito della soppressione delle stesse;
- della successiva circolare n. 1/2015 con la quale il Ministero della semplificazione e della Pubblica Amministrazione ed il Ministero degli Affari Regionali sono intervenuti in materia disponendo alcune eccezioni al disposto della norma;
- delle numerose sentenze della Corte dei Conti, relativamente alle questioni maggiormente dibattute sui profili c.d. infungibili e l'utilizzo dei resti assunzionali (derivanti da risparmi per cessazioni di anni precedenti non utilizzati);
- del parere della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/2015;
- della Deliberazione n. 26/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la quale la stessa ha affermato che "gli enti locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 2011-2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma

424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”;

- del recepimento del suddetto percorso interpretativo da parte del legislatore che ha provveduto ad emanare il D.L. n. 78/2015, convertito nella Legge n. 125/2015, in vigore dal 15/08/2015, con il quale è stato riscritto il comma 424 della L. 190/2014 e che ora testualmente recita “Le Regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. (omissis)”;
- delle disposizioni relative ai resti assunzionali per le quali il suddetto Decreto all’art 4 comma 3 riconosce la possibilità di utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;

Constatato che:

- l’ATI3 non è assoggettato alle disposizioni relativamente alle percentuali assunzionali tra vincitori di concorso in quanto forma speciale di cooperazione tra Enti Locali non soggetta al patto di stabilità interno e quindi al comma 557 dell’art. 1 della legge 27.12.2006 n 296 e successive modificazioni che prevede che gli Enti soggetti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione della spesa del personale;
- le capacità assunzionali dell’ATI3 derivano dalle necessità espresse dai Comuni delle Zone Sociali n. 6-8-9 di garantire servizi essenziali ed obbligatori, ai sensi dell’art. 50 comma 6 della L.R. n. 26/2009;
- il bando di concorso pubblico per “Assistente Sociale” ed “Educatore Sociale” è stato approvato dall’ATI3 prima dell’emanazione della legge di riforma delle Province e della legge di stabilità 2015;
- le graduatorie finali dei concorsi pubblici per i profili di “Assistente Sociale” ed “Educatore Sociale” sono state approvate antecedentemente all’entrata in vigore della L. 125/2015;

Viste le note/deliberazioni dei Comuni con le quali sono state riconfermate le accettazioni delle assegnazioni funzionali del personale in argomento e garantita la necessaria copertura finanziaria dei relativi contratti individuali di lavoro;

Verificata la correttezza delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione al concorso, mediante l’acquisizione d’ufficio della documentazione comprovante il possesso di tutti i titoli culturali e di servizio dichiarati nonché del godimento dei diritti politici e della insussistenza di cause ostative alla stipula del contratto individuale di lavoro con gli stessi, ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento per l’accesso all’impiego dell’ATI3;

Richiamate le Determinazioni dirigenziali ATI3 n. 199 del 28/10/2015, n. 200 del 28/10/2015 e n. 70 del 12/04/2016 con le quali è stata disposta, a far data dal 01/12/2015 e comunque dall'effettivo giorno di presa in servizio, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 6 "Assistenti Sociali" e di n. 1 "Educatore Sociale", vincitori dei relativi concorsi pubblici, al fine di garantire senza soluzione di continuità la prosecuzione della funzionalità degli Uffici della Cittadinanza delle Zone Sociali n. 6-8-9, provvisoriamente assicurata da personale a tempo determinato assunto a seguito di apposita selezione per titoli, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lvo 165/2001, come modificato dall'art. 4 c. 1 lett. c) del D. L. 31/08/2013 n. 101;

Ribadito che la copertura finanziaria dei suddetti contratti di lavoro era totalmente a carico dei bilanci dei Comuni dell'ATI3 destinatari del presente personale, anche utilizzando risorse ad essi spettanti nella disponibilità dell'ATI3 (eventuali fondi regionali), come stabilito dalle disposizioni integrative ai bandi di concorso approvate con D.D. n. 97/2014;

Visto l'art. 30 comma 3 della L.r. n. 10/2016 e l'art. 16 comma 6 della L.r. n. 11/2013;

Visto l'art. 16 della L. r. n. 11/2016 di attuazione dell'art. 68 della L.r. n. 18/2011 di soppressione degli ambiti territoriali integrati (ATI);

Richiamata la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione degli ATI per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai Comuni in forma associata (l.r. n. 18/2016, art. 5, comma3), ai sensi dell'art. 17 della L.r. n. 11/2013;

Dato atto che al fine di definire le più idonee modalità per giungere al trasferimento del personale del Settore Sociale presso i Comuni delle Zone Sociali n. 6-8-9, sono stati organizzati due incontri (20/03/2017 e 29/05/2017) con i dirigenti del Settore Sociale, del Personale e del Finanziario dei Comuni interessati (Foligno, Spoleto, Norcia, Nocera Umbra, Spello e Valtopina) presso la sede dell'ATI3 di Foligno;

Dato atto che il Direttore dell'ATI3, in occasione del primo incontro, ha fatto presente che dal 01/04/2017 è pienamente operativo l'AURI con il conseguente trasferimento di tutti i dipendenti tecnico e amministrativi allo stesso. Per quanto riguarda gli Assistenti Sociali/Educatore Sociale dipendenti dell'ATI3 e assegnati funzionalmente ai Comuni capofila (6 a Foligno; 1 a Spoleto; 1 a Norcia) oltre 1 a Spello; n. 1 a Nocera Umbra e Valtopina (30 ore + 6 ore) è stata rappresentata la necessità che siano approvati gli atti deliberativi di Giunta Comunale di assunzione presso i Comuni di cui sopra in attuazione della Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 comma 3 della L.r. n. 10/2016;

Considerato che a fronte di ciò i Dirigenti dei Comuni di Foligno e Spoleto (Norcia assente alla riunione) hanno evidenziato incertezze interpretative e lacune nel testo di legge regionale tali da non consentire una soluzione immediata. In particolare è stato

fatto notare come la dizione dell'art. 30 comma 3 citato erroneamente statuisce che la Convenzione deve stabilire le modalità ... “per l’assegnazione del personale qualora in carico all’ATI”, senza specificare a chi e soprattutto non disponendo con chiarezza il trasferimento ma la semplice assegnazione, che si è fatto notare, è quella in essere già ora da parte dell’ATI3 ai Comuni;

Considerato che, a conclusione dell’incontro del 20/03/2017, l’ATI3 per senso di responsabilità, ha manifestato la disponibilità a continuare nella gestione del personale del settore sociale fino al termine massimo del 30/06/2017 a condizione che la Regione si esprima tempestivamente e chiaramente sui seguenti punti:

- 1) Quale è l’esatta interpretazione sistematica da dare all’art. 30 comma 3 della L.r. 10/2016 ove dispone che la Convenzione disciplini l’assegnazione del personale del sociale in carico all’ATI (ATI3 nella fattispecie);
- 2) Qual è il termine perentorio entro cui procedere per i Comuni capofila (+ Spello e Nocera Umbra/Valtopina) considerando che con la piena operatività dell’AURI dal 01/04/2017, l’ATI3 dovrà mantenere procedure e costi per continuare a gestire il personale del sociale non ancora trasferito ai Comuni;

Preso atto che con nota acquisita al prot. dell’ATI3 n. 937 del 23/04/2017, a firma del Dirigente Luca Conti, la Regione ha provveduto a fornire i necessari chiarimenti interpretativi alle norme regionali;

Esaminata la nota regionale suddetta con la quale si ribadisce che i Comuni dovranno, nel più breve tempo ragionevolmente possibile, procedere alla assunzione diretta del personale del sociale dei disciolti ATI, in occasione dell’incontro tenutosi presso l’ATI3 in data 29/05/2017 alla presenza di tutti i Comuni interessati e valutata la normativa di comparto, si è convenuto che i Comuni di Foligno, Spoleto, Spello e Nocera Umbra/Valtopina procederanno all’assunzione/trasferimento del personale a decorrere dal 01/08/2017 mentre è stato convenuto di dare più tempo al Comune di Norcia, vista la situazione emergenziale dopo gli eventi sismici del 2016, anche in considerazione che già sono state sottoscritte le Convenzioni tra i Comuni delle Zone Sociali n. 8 e n. 9 mentre è ancora da stipulare la Convenzione per la Zona Sociale n. 6 (Valnerina) per i medesimi problemi sopracitati;

Dato atto che i Comuni dovranno continuare a garantire l’integrale copertura dei costi all’ATI3 per le retribuzioni fino al mese di luglio 2017 compreso per i dipendenti che dal 1 agosto 2017 saranno trasferiti ai Comuni capofila di Foligno e Spoleto e ai Comuni di Spello e Nocera Umbra –Valtopina, nonché per Norcia fino al definitivo trasferimento;

Vista la Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 4 nella Adunanza del 19/01/2016 con la quale si afferma il seguente principio di diritto pienamente confacente con il caso in esame:

“Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto

vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite”.

“Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall’art. 97 Costituzione dell’obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell’ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell’ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso”;

Considerato quindi che anche il massimo organo di controllo sulla legittimità e sulla spesa della PP.AA. ritiene non applicabili eventuali vincoli assunzionali nel caso di specie di soppressione di un ente pubblico istituito con legge regionale (ATI) e di contestuale riallocazione della medesima funzione esercitata (sociale) in capo ai Comuni organizzati nella Zona sociale tramite convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL n. 267/2000 che individua tra l’altro il Comune capofila cui fanno capo tutti i rapporti giuridici della Zona sociale;

Individuati nelle seguenti unità il personale dipendente dell’ATI3 con la qualifica di Assistente Sociale /Educatore Sociale che per tutto quanto in precedenza esposto dovrà essere assunto per trasferimento diretto dai Comuni a fianco indicati e a decorrere dalla relativa data:

N.	NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE E QUALIFICA EX CCNL	COMUNE CHE ASSUME PER TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE EX ART. 16 C. 6 LETT. C) L.R.. 11/2013	DECORRENZA DELLA ASSUNZIONE C/O IL COMUNE
1	DELLE FATE BENEDETTA	ASSISTENTE SOCIALE - D1	FOLIGNO	01/08/2017
2	DIOTALLEVI SABINA	ASSISTENTE SOCIALE - D1	FOLIGNO	01/08/2017
3	BALDACCINI LUCIA	ASSISTENTE SOCIALE - D1	FOLIGNO	01/08/2017
4	PEDRAZZI ALESSANDRO	ASSISTENTE SOCIALE - D1	FOLIGNO	01/08/2017
5	BUONO ANNALISA	ASSISTENTE SOCIALE - D1	FOLIGNO	01/08/2017
6	DIOTALLEVI MICHELA	EDUCATORE SOCIALE - D1	FOLIGNO	01/08/2017
7	SAVERI DANIELA	ASSISTENTE SOCIALE - D1	SPOLETO	01/08/2017
8	FUMANTI TIZIANA	ASSISTENTE SOCIALE - D2	SPELLO	01/08/2017
9	LUZZI FEDERICA	ASSISTENTE SOCIALE - D1	NOCERA UMBRA (*) (*) con comando parziale al Comune di Valtopina per n. 6 ore settimanali il cui costo sarà rimborsato al Comune di Nocera Umbra	01/08/2017
10	PAOLONI CHIARA	ASSISTENTE SOCIALE D1	NORCIA	01/01/2018

Visto lo Statuto e la Convenzione costitutiva dell'ATI3;

Visto l'art. 16 c. 6 della L.r. n. 11/2013;

Visto l'art. 30 della L.r. n. 10/2016;

Acquisito il parere favorevole di legittimità e di regolarità contabile del Direttore dell'ATI3;

D E L I B E R A

1) Per quanto esposto nella parte narrativa della presente deliberazione i dipendenti dell'ATI3 addetti al Settore Sociale come specificati nella tabella seguente sono trasferiti, senza modificazioni dello stato giuridico-economico, ai Comuni capofila di Foligno, Spoleto, Nocera ai quali a decorrere dalla medesima data deve intendersi trasferita complessivamente la funzione sociale esercitata dall'ATI3, nonché Spello e Nocera Umbra nei termini ivi indicati:

N.	NOMINATIVO	PROFILO PROFESSIONALE E QUALIFICA EX CCNL	COMUNE CHE ASSUME PER TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE EX ART. 16 C. 6 LETT. C) L.R. 11/2013	DECORRENZA DELLA ASSUNZIONE C/O IL COMUNE
1	DELLE FATE BENEDETTA	ASSISTENTE SOCIALE D1	FOLIGNO	01/08/2017
2	DIOTALLEVI SABINA	ASSISTENTE SOCIALE D1	FOLIGNO	01/08/2017
3	BALDACCINI LUCIA	ASSISTENTE SOCIALE D1	FOLIGNO	01/08/2017
4	PEDRAZZI ALESSANDRO	ASSISTENTE SOCIALE D1	FOLIGNO	01/08/2017
5	BUONO ANNALISA	ASSISTENTE SOCIALE D1	FOLIGNO	01/08/2017
6	DIOTALLEVI MICHELA	EDUCATORE SOCIALE D1	FOLIGNO	01/08/2017
7	SAVERI DANIELA	ASSISTENTE SOCIALE D1	SPOLETO	01/08/2017
8	FUMANTI TIZIANA	ASSISTENTE SOCIALE D2	SPELLO	01/08/2017
9	LUZZI FEDERICA	ASSISTENTE SOCIALE - D1	NOCERA UMBRA (*) (*) con comando parziale al Comune di Valtopina per n. 6 ore settimanali il cui costo sarà rimborsato al Comune di Nocera Umbra	01/08/2017
10	PAOLONI CHIARA	ASSISTENTE SOCIALE D1	NORCIA	01/01/2018

- 2) Di inviare il presente atto ai Sindaci dei Comuni sopraindicati affinché predispongano il relativo atto di assunzione;
- 3) Di dare mandato agli uffici dell'ATI3 di trasmettere ai Comuni di cui sopra il fascicolo del personale e quant'altro richiesto necessario alla conclusione del procedimento di assunzione e ai procedimenti autorizzatori conclusi e in corso;
- 4) Di dare mandato agli uffici dell'ATI3 di verificare alla data del 31/07/2017 la situazione credito-debito tra ATI3 e i Comuni interessati procedendo al relativo conguaglio dare/avere a titolo definitivo per i Comuni che procederanno all'assunzione entro il 01/08/2017;
- 5) Di continuare nella gestione della residua unità di personale del sociale assegnata al Comune di Norcia fino al 31/12/2017 con le modalità ad oggi concordate;
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile e di pubblicarlo sul sito internet dell'ATI3.

Parere di legittimità e
regolarità contabile favorevoli

F.to Il Direttore
(Avv. Fausto Galilei)

F.to Il Presidente
(Prof. Fabrizio Cardarelli)